



Comune di SAN SPERATE

AREA 1 – Amministrativa, Servizi Generali alla persona

Provincia Sud Sardegna – via Sassari, 12 – 09026 San Sperate

Centralino +39 070 96040 299 | C.F./P. IVA: 01423040920

www.sansperate.net | protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO SERVIZI SOCIALI

- Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431, all'art. 11 che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione, destinato all'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- Visto il Decreto del Ministero dei LL.PP. del 7.06.1999, pubblicato sulla G.U. n. 167 del 19.7.1999, come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/40 del 9.09.2021 avente ad oggetto "*Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11*" che ha disposto di ripartire lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, annualità 2021, integrato con le risorse del Fondo Morosi incolpevoli di cui al D.M. 23/06/2020 e del D.M. 23/12/2019 a favore dei Comuni della Sardegna e di approvare l'allegato 2 concernente "Criteri per l'individuazione dei destinatari e modalità di determinazione dei contributi", nel quale sono definiti i criteri per l'individuazione dei destinatari, le modalità di determinazione dei contributi e l'attività di monitoraggio in capo ai Comuni;
- Vista la determinazione Area 1 n. 285 del 28.10.2021 "*L. 431/1998 art. 11 Approvazione bando e modulistica per l'assegnazione dei contributi del fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Annualità 2021*";

RENDE NOTO

che è indetto un Bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della L. 431/1998 ANNUALITA' 2021.

Dal 28.10.2021 e fino alle ore 12:00 del 29.11.2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per la concessione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione dell'anno 2021, secondo quanto disposto dal presente bando.

REQUISITI DEI BENEFICIARI

- Essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea o cittadino straniero con regolare permesso di soggiorno;
- Essere residente nel Comune di San Sperate alla data della presentazione della domanda;
- Essere residente nell'alloggio per il quale si chiede il contributo, alla data della pubblicazione del bando;
- Essere titolare di contratto di locazione ad uso residenziale di un immobile di proprietà privata sito nel Comune di San Sperate e occupato a titolo di abitazione principale od esclusiva e regolarmente registrato. La locazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;
- Non essere titolare di un contratto di locazione di immobili classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9;

- Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene;
- Essere in regola con i pagamenti dei canoni d'affitto mensili;
- Non avere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

DEFINIZIONE DI NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 223/1989, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

Si precisa che in caso di coabitazione di più nuclei familiari potrà essere presentata una sola domanda di contributo.

REQUISITI REDDITUALI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti reddituali:

1. **Fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, che è pari a € 13.405,08, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 3.098,74;
2. **Fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 14.573,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00;
3. **Fascia Covid:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla **Fascia Covid**, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare **una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%**. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, **la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.**

MODALITA' DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO

Il contributo è erogato in relazione alla formazione della graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate, proporzionalmente al fabbisogno individuale.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente non può essere superiore a:

- € 3.098,74 per la **FASCIA A**;
- € 2.320,00 per la **FASCIA B**;
- € 2.320,00 per la **FASCIA Covid**.

13405.08/3 Nel caso in cui l'importo trasferito dalla Regione non sia sufficiente a coprire l'intero fabbisogno, il Comune potrà effettuare una riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti.

CUMULABILITÀ CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

REDDITO/PENSIONE DI CITTADINANZA

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, *"i contributi concessi ...non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Pertanto i comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto."* Posto quanto sopra, il Comune erogherà l'intero contributo anche ai beneficiari della quota destinata all'affitto del cd. Reddito/pensione di cittadinanza e successivamente comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzando l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

FONDO SOCIALE (EX ART. 10 DELLA L.R. N. 7 DEL 5.7.2000)

I contributi di cui alla presente deliberazione non sono cumulabili con i contributi erogati dai soggetti gestori degli alloggi ERP ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 5.7.2000. Pertanto, i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano al soggetto gestore, qualora diverso dallo stesso Comune (solitamente AREA), la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul Fondo Sociale della quota erogata ai sensi della L. n. 431/1998.

I contributi, aiuti, finanziamenti pubblici non compresi tra quelli sopra elencati sono cumulabili con il Fondo di cui alla L. 431/1998, salvo che non sia previsto diversamente dalla norma.

Si rileva che il fondo perduto previsto dall'articolo 9 quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 non ha alcuna rilevanza sul Fondo in argomento in quanto destinato ai locatori che accordano al conduttore una riduzione del canone del contratto di locazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione è reperibile all'indirizzo internet www.sansperate.net o nell'apposito fascicolatore ubicato all'esterno del piano terra del Palazzo Comunale sito in Via Sassari, n. 12 e potrà essere presentata a partire **da giovedì 28 ottobre 2021 e fino alle ore 12:00 di lunedì 29 novembre 2021.**

L'istanza potrà essere presentata **esclusivamente** secondo una delle seguenti modalità:

- 1) trasmessa all'indirizzo PEC: protocollo@pec.comune.sansperate.ca.it (le domande alla PEC possono essere inviate anche da un indirizzo di posta elettronica ordinario NON PEC);
- 2) depositata in una delle due cassette gialle ubicate al piano terra del Palazzo comunale.

Si comunica che la domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti e corredata di tutta la documentazione richiesta, pena l'esclusione della stessa.

Non verranno inoltre accettate eventuali domande trasmesse ad un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra citato, comprese quelle non sottoscritte, sprovviste di documento di identità in corso di validità e quelle pervenute fuori termine.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata dalla seguente documentazione:

- 1) copia documento di identità e Codice Fiscale;
- 2) copia del permesso di soggiorno (in caso di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea);
- 3) copia del contratto d'affitto in essere regolarmente registrato;
- 4) copia del versamento dell'imposta di registro annuale (Mod. F23) relativo all'anno in corso o copia della documentazione relativa all'adesione al Decreto Lgs. 23/2011 art. "Cedolare secca" o tassa di registrazione relativa all'ultimo anno;
- 5) ricevute pagamento canone locazione. Le ricevute relative al mese di dicembre 2021 dovranno essere trasmesse improrogabilmente entro e non oltre il 14 gennaio 2022;
- 6) autocertificazione nella quale si dichiara di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020;

beneficio eventualmente concesso ed agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai beneficiari.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Iride Atzori.

INFORMATIVA PRIVACY REG. UE N° 679/2016

Il Comune di San Sperate in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

San Sperate, 28.10.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Iride ATZORI